



## **BONUS 80 € - INFORMATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

Con il D.L. n. 66/2014 il Governo Renzi attua la riduzione del cuneo fiscale per l'anno 2014. Cerchiamo di comprendere chi sarà investito da tali novità.

Il cuneo fiscale verrà abbattuto riconoscendo un credito al lavoratore di importo pari ad € 640 annui.

### **Beneficiari potenziali**

I contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- 1) dai **redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR;
- 2) dai **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
  - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  - le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

### **Presupposti per la maturazione del credito**

La norma richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito:

**Requisito n° 1:** il reddito prodotto deve rientrare in una delle tipologie citate in precedenza.

**Requisito n° 2:** l'imposta lorda, determinata su detti redditi, deve essere superiore all'importo delle sole detrazioni da lavoro.

Si evidenzia che per tale determinazione non devono essere prese in considerazione altre tipologie di detrazioni (familiari a carico, ecc).

**Requisito n° 3:** avere nel 2014 un reddito **complessivo** per l'anno 2014 non superiore a 26.000 € (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).



### Importo del credito

<u>Importo del reddito complessivo</u>	<u>Importo del credito</u>
Inferiore a 24.000 euro	640 euro
Superiore 24.000 euro, ma non a 26.000 euro.	Il risultato derivante dall'applicazione della seguente formula: $640 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000]$

Il credito verrà corrisposto in automatico dal datore di lavoro sostituto d'imposta e ripartito fra le retribuzioni erogate da maggio 2014 in avanti e per il solo anno in corso.

Per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Ne consegue che, nel caso di lavoratore assunto in data 1° maggio 2014, il credito sarà pari ad 8/12mi e pertanto a 426,66 € totali (53,33 € mensili).

### Adempimenti dei lavoratori

- I lavoratori titolari nel 2014 di redditi delle tipologie richiamate le cui remunerazioni siano erogate da un soggetto non sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 e utilizzarlo poi in compensazione o richiederlo a rimborso.
- La medesima possibilità è riconosciuta ai lavoratori per i quali il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.
- I lavoratori che abbiano comunque percepito il credito anche se in tutto o in parte non spettante, sono tenuti alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.
- **I lavoratori che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad es. reddito complessivo superiore a 26.000 €, percezione del bonus in costanza di altro rapporto di lavoro, ecc) devono darne comunicazione al datore di lavoro** che potrà recuperare l'eventuale credito già erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Alleghiamo alla presente **fac-simile di comunicazione di non spettanza del credito** che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro.



Spettabile azienda

---

---

---

**Oggetto: Comunicazione di non spettanza del credito ex art.13, c.1-bis Tuir**

Il/la sottoscritto/a ....., codice fiscale ....., comunica con la presente di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio in oggetto e chiede pertanto di provvedere al recupero del credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale la presente è resa e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Distinti saluti.

Data .....

Firma

.....

Per ricevuta, data e firma dell'azienda .....